

Quesito n. 1

La categoria OG7-II viene indicata a qualificazione obbligatoria e subappaltabile nei limiti di legge pur essendo inferiore al 15% (valore pari al 14,969%) dell'importo totale dell'appalto; la scrivente chiede se è ammessa la partecipazione alla procedura senza essere in possesso di tale categoria ma ricoprendone l'importo con una categoria OG2-IV ed affidando in subappalto il 100% delle opere della categoria OG7-II;

In merito al sopralluogo si chiede se la persona incaricata debba essere necessariamente un dipendente dell'impresa munito di delega o se possa essere effettuato anche da soggetto non assunto ma, comunque, munito di delega e della documentazione richiesta dal disciplinare.

Risposta n.1

Si evidenzia che la categoria OG7, superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori, non può essere eseguita da impresa sprovvista di qualificazione in tale categoria ma deve essere subappaltata ad impresa qualificata (subappalto necessario);

Si segnala, inoltre, che la categoria OS21, superiore al 15% dell'importo complessivo dei lavori, non può essere interamente subappaltata pertanto, qualora il concorrente sia privo della necessaria qualificazione in tale categoria, deve partecipare in costituendo raggruppamento.

Da ultimo si evidenzia che il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo deve essere dipendente del concorrente (cfr. art. 106, comma 2 del D.P.R. 207/2010).

Quesito n. 2

In merito alla categoria OG7-II pari ad euro 391.289,32 che incide sull'importo a base di gara di euro 2.614.047,82 nella misura del 14,97% si chiede perché tale categoria generale sia stata considerata a qualificazione obbligatoria subappaltabile al 30% e non, invece, scorporabile e subappaltabile al 100% con il ricorso al cd "subappalto obbligatorio", per il quale in conformità al parere n. 11 del 30/01/2014 ANAC, l'impresa è obbligata a comunicare in fase di gara di dover subappaltare le lavorazioni previste in quella categoria.

Risposta n. 2

Si evidenzia che la categoria OG7, superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori, non può essere eseguita da impresa sprovvista di qualificazione in tale categoria ma deve essere subappaltata ad impresa qualificata (subappalto necessario);

Si segnala, inoltre, che la categoria OS21, superiore al 15% dell'importo complessivo dei lavori, non può essere interamente subappaltata pertanto, qualora il concorrente sia privo della necessaria qualificazione in tale categoria, deve partecipare in costituendo raggruppamento.

Quesito n. 3

In merito alla gara siamo a chiedere conferma di poter partecipare alla gara (possediamo una categoria OG2 cl III e richiederemmo avvalimento per la parte mancante) subappaltando al 100% le categorie non prevalenti OG7 e OS21.

Risposta n. 3

Si evidenzia che impresa in possesso di qualificazione nella categoria prevalente OG2, classifica III, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento, per integrare i requisiti mancanti, tenendo conto del disposto di cui all'art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010.

Si evidenzia che la categoria OG7, superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori, non può essere eseguita da impresa sprovvista di qualificazione in tale categoria ma deve essere subappaltata ad impresa qualificata (subappalto necessario);

Si segnala, inoltre, che la categoria OS21, superiore al 15% dell'importo complessivo dei lavori, non può essere interamente subappaltata pertanto, qualora il concorrente sia privo della necessaria qualificazione in tale categoria, deve partecipare in costituendo raggruppamento.

Quesito n. 4

Siamo in possesso della categoria OG2 Class.VI. Chiediamo se le categorie OG7 e OS21 sono interamente subappaltabili senza ricorrere ad ATI in quanto trovano capienza nella categoria prevalente?.

Risposta n. 4

Si evidenzia che le categorie scorporabili OG7 e OS21, a qualificazione obbligatoria di cui si compone l'appalto, come espressamente indicato al punto II.2.lett. b del bando di gara sono subappaltabili solo nei limiti di legge, e pertanto, non possono essere eseguite direttamente dal concorrente in possesso della qualificazione della sola categoria prevalente (vds. Art. 12 comma 2 Legge n. 80/2014).

Più specificamente si precisa quanto segue la categoria OG7, superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori, non può essere eseguita da impresa sprovvista di qualificazione in tale categoria ma deve essere subappaltata ad impresa qualificata (subappalto necessario);

Si segnala, inoltre, che la categoria OS21, superiore al 15% dell'importo complessivo dei lavori, non può essere interamente subappaltata pertanto, qualora il concorrente sia privo della necessaria qualificazione in tale categoria, deve partecipare in costituendo raggruppamento per integrare i requisiti mancanti.

Quesito n. 5

La voce NP 016 (micropali) del computo metrico (all. 2.3) riporta una quantità di mc 453,68 mentre l'unità di misura dovrebbe essere espressa in cadauno come riportato nell'elaborato 2.1 elenco prezzi.

Risposta n. 5

Per mero errore materiale, le pagine n. 11 e 12 del computo metrico sono da intendersi invertite come risulta dalla consequenzialità del numero progressivo delle voci di computo metrico.